COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.11.2008
COM(2008) 788 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2008 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

[SEC(2008) 2875]

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Come ogni anno, in conformità dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, il Consiglio deve decidere prima della fine dell'anno in merito all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla Commissione sulla base della relazione di Eurostat, con effetto al 1° luglio.

Contesto generale

Ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dipende direttamente dall'andamento del potere di acquisto degli stipendi dei dipendenti pubblici nazionali (indicatore specifico), dall'andamento del costo della vita a Bruxelles (indice internazionale) e dalle parità economiche calcolate da Eurostat.

L'indicatore specifico misura l'andamento, al netto dell'inflazione, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat ha determinato tale indicatore in base alle informazioni fornite dagli otto Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI dello statuto.

L'indice internazionale di Bruxelles misura l'andamento del costo della vita a Bruxelles per i funzionari delle Comunità. Eurostat ha determinato tale indice sulla base dei dati forniti dalle autorità belghe.

Le parità economiche per le retribuzioni determinano le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. Eurostat ha calcolato tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali.

Le parità economiche per le pensioni determinano le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio, paese di riferimento, e gli altri paesi di residenza. Eurostat ha calcolato tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La proposta è presentata ogni anno per provvedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli elementi della proposta sono stati oggetto di concertazione con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

- La proposta è volta ad adeguare le retribuzioni e le pensioni conformemente alla normativa vigente.

- La normativa vigente non consente alternative.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha compilato una relazione sull'andamento del costo della vita a Bruxelles, sull'andamento del potere d'acquisto degli stipendi dei dipendenti pubblici nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i coefficienti correttori.

3.1. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI IN BELGIO E IN LUSSEMBURGO

Per il periodo di riferimento, l'andamento medio del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurato mediante l'indicatore specifico è pari a -1,3%.

Per il periodo di riferimento, l'andamento del costo della vita a Bruxelles misurato mediante l'indice internazionale di Bruxelles calcolato da Eurostat è pari a 4,4%.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'adeguamento è pari al prodotto dell'indicatore specifico e dell'indice internazionale di Bruxelles determinato da Eurostat.

L'adeguamento proposto per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari al 3,0%.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato XI dello statuto, in Belgio e in Lussemburgo non si applica alcun coefficiente correttore.

3.2. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI FUORI DAL BELGIO E DAL LUSSEMBURGO

Fuori dal Belgio e dal Lussemburgo gli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni sono il risultato del prodotto dell'adeguamento in Belgio e in Lussemburgo e della variazione dei coefficienti correttori e del tasso di cambio.

I coefficienti correttori che figurano nel regolamento, applicabili alle retribuzioni, alle pensioni e al trasferimento di una parte della retribuzione, sono stati calcolati nel modo descritto in appresso.

- Coefficienti correttori per i FUNZIONARI fuori dal Belgio e dal Lussemburgo

D'intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles e le altre sedi di servizio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari e agli altri agenti in servizio negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio.

- Coefficienti correttori per le PENSIONI fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e coefficienti correttori per i TRASFERIMENTI

D'intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio e gli altri paesi di residenza.

I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti nei paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio.

In conformità delle disposizioni dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto, tali coefficienti sono direttamente applicabili ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte di pensione corrispondente ai diritti acquisiti prima del 1° maggio 2004.

Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono il risultato della media ponderata tra i coefficienti applicabili ai funzionari e i coefficienti calcolati per le pensioni.

- Data di efficacia dei coefficienti correttori

I coefficienti correttori hanno effetto dal 1° luglio per tutte le sedi, salvo per quelle soggette a un forte aumento del costo della vita. In queste ultime essi hanno effetto dal 16 maggio o dal 1° maggio, a seconda che l'aumento del costo della vita sia superiore, rispettivamente, al 6,3% o al 12,6%.

L'andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo è misurato attraverso indici impliciti Tali indici corrispondono al valore dell'indice internazionale di Bruxelles moltiplicato per la variazione della parità economica.

La data di efficacia di tale adeguamento è anticipata per le sedi indicate nel regolamento.

Base giuridica

La base giuridica è lo statuto, in particolare l'allegato XI.

Principio di sussidiarietà

La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

- l'allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.

- l'onere finanziario deriva direttamente dall'applicazione del metodo di adeguamento

previsto nello statuto.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni:

- l'allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.

INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impatto sulle spese amministrative e sulle entrate dell'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni è presentato in dettaglio nella scheda finanziaria allegata.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2008 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, l'articolo 64 e l'articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire che il potere d'acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 2008, la data "1° luglio 2007" di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data "1° luglio 2008".

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 2008, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

1/07/2008	SCATTO				
GRADO	1	2	3	4	5
16	16.299,08	16.983,99	17.697,68		
15	14.405,66	15.011,01	15.641,79	16.076,97	16.299,08
14	12.732,20	13.267,22	13.824,73	14.209,36	14.405,66
13	11.253,14	11.726,01	12.218,75	12.558,70	12.732,20
12	9.945,89	10.363,83	10.799,33	11.099,79	11.253,14
11	8.790,51	9.159,90	9.544,81	9.810,36	9.945,89
10	7.769,34	8.095,82	8.436,01	8.670,72	8.790,51
9	6.866,80	7.155,35	7.456,03	7.663,46	7.769,34
8	6.069,10	6.324,13	6.589,88	6.773,22	6.866,80
7	5.364,07	5.589,48	5.824,35	5.986,40	6.069,10
6	4.740,94	4.940,16	5.147,76	5.290,97	5.364,07
5	4.190,20	4.366,28	4.549,76	4.676,34	4.740,94
4	3.703,44	3.859,06	4.021,22	4.133,10	4.190,20
3	3.273,22	3.410,76	3.554,09	3.652,97	3.703,44
2	2.892,98	3.014,55	3.141,22	3.228,61	3.273,22
1	2.556,91	2.664,35	2.776,31	2.853,56	2.892,98

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° gennaio 2009, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° luglio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 16 maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1º maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella sesta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 16 maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella settima colonna della tabella in appresso.

1	2	3	4	5	6	7
Paese / Sede	**Retribuzione** 1.7.2008	**Trasferimento** 1.1.2009	**Pensione** 1.7.2008	**Retribuzione** 16.5.2008	**Retribuzione** 1.5.2008	**Pensione** 16.5.2008
Bulgaria		62,5	100,0	70,5		
Rep. ceca	98,1	91,1	100,0			
Danimarca	139,4	136,4	136,4			
Germania	98,9	99,4	100,0			
Bonn	98,0					
Karlsruhe	96,4					
Monaco	105,3					
Estonia		81,9	100,0	85,0		
Grecia	95,0	94,9	100,0			
Spagna	101,6	96,0	100,0			
Francia	115,5	106,3	106,3			
Irlanda	121,9	118,5	118,5			
Italia	111,5	107,6	107,6			
Varese	98,6					
Cipro	89,2	91,9	100,0			
Lettonia		79,8	100,0		85,1	
Lituania		71,9	100,0	76,3		
Ungheria	94,0	81,6	100,0			
Malta	85,0	86,7	100,0			
Paesi Bassi	109,1	101,5	101,5			
Austria	107,8	106,9	106,9			
Polonia		84,6	100,0	93,8		
Portogallo	91,7	91,0	100,0			
Romania		66,9	100,0		75,2	
Slovenia		86,0	100,0	90,2		
Slovacchia	87,3	81,9	100,0			
Finlandia	119,8	116,2	116,2			
Svezia	115,3	111,5	111,5			
Regno Unito		105,4		125,6		105,4
Culham				100,9		

Articolo 4

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 878,32 EUR e a 1171,09 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 164,27 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 358,96 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 243,55 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 87,69 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 486,88 EUR.

Articolo 6

Con effetto al 1° gennaio 2009, l'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km

0,3651 EUR/km per il tratto di distanza tra 201 e 1 000 km

0,6085 EUR/km per il tratto di distanza tra 1 001 e 2 000 km

0,3651 EUR/km per il tratto di distanza tra 2 001 e 3 000 km

0,1216 EUR/km per il tratto di distanza tra 3 001 e 4 000 km

0,0586 EUR/km per il tratto di distanza tra 4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

– 182,54 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;

– 365,04 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

– 37,73 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;

– 30,42 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 2008, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

– 1074,14 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

– 638,68 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 2008, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1288,19 EUR, il limite superiore a 2576,39 EUR e la detrazione forfettaria a 1171,09 EUR.

Articolo 10

Con effetto al 1° luglio 2008, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

1/07/2008		SCATTO			
CATEGORIA	GRUPPO	1	2	3	4
A	I	6.565,32	7.378,56	8.191,80	9.005,04
	II	4.765,00	5.229,31	5.693,62	6.157,93
	III	4.004,25	4.182,62	4.360,99	4.539,36
B	IV	3.846,60	4.223,18	4.599,76	4.976,34
	V	3.021,43	3.220,60	3.419,77	3.618,94
C	VI	2.873,61	3.042,79	3.211,97	3.381,15
	VII	2.571,98	2.659,49	2.747,00	2.834,51
D	VIII	2.324,67	2.461,59	2.598,51	2.735,43
	IX	2.238,75	2.269,94	2.301,13	2.332,32

Articolo 11

Con effetto al 1° luglio 2008, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPO DI	1/07/2008	SCATTO						
FUNZIONI	GRADO	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5.618,70	5.735,55	5.854,82	5.976,58	6.100,87	6.227,74	6.357,25
	17	4.965,96	5.069,23	5.174,64	5.282,26	5.392,10	5.504,24	5.618,70
	16	4.389,04	4.480,31	4.573,49	4.668,59	4.765,68	4.864,79	4.965,96
	15	3.879,15	3.959,82	4.042,17	4.126,23	4.212,03	4.299,63	4.389,04
	14	3.428,49	3.499,79	3.572,57	3.646,87	3.722,70	3.800,12	3.879,15
	13	3.030,19	3.093,21	3.157,53	3.223,19	3.290,22	3.358,65	3.428,49
III	12	3.879,08	3.959,75	4.042,09	4.126,14	4.211,95	4.299,53	4.388,94
	11	3.428,46	3.499,75	3.572,53	3.646,82	3.722,65	3.800,06	3.879,08
	10	3.030,18	3.093,19	3.157,51	3.223,17	3.290,20	3.358,62	3.428,46
	9	2.678,17	2.733,86	2.790,71	2.848,74	2.907,98	2.968,45	3.030,18
	8	2.367,05	2.416,27	2.466,52	2.517,81	2.570,17	2.623,61	2.678,17
II	7	2.678,11	2.733,81	2.790,67	2.848,71	2.907,97	2.968,45	3.030,19
	6	2.366,93	2.416,16	2.466,42	2.517,72	2.570,08	2.623,54	2.678,11
	5	2.091,91	2.135,42	2.179,84	2.225,18	2.271,46	2.318,70	2.366,93
	4	1.848,85	1.887,30	1.926,56	1.966,63	2.007,53	2.049,29	2.091,91
I	3	2.277,64	2.324,91	2.373,16	2.422,41	2.472,69	2.524,01	2.576,39
	2	2.013,53	2.055,32	2.097,98	2.141,52	2.185,96	2.231,33	2.277,64
	1	1.780,05	1.816,99	1.854,70	1.893,20	1.932,49	1.972,59	2.013,53

Articolo 12

Con effetto al 1° luglio 2008, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

– 807,93 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

– 479,00 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 13

Con effetto al 1° luglio 2008, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 966,15 EUR, il limite superiore a 1932,29 EUR e la detrazione forfettaria a 878,32 EUR.

Articolo 14

Con effetto al 1° luglio 2008, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76[1] sono fissate a 368,17 EUR, 555,70 EUR, 607,58 EUR e 828,33 EUR.

Articolo 15

Con effetto al 1° luglio 2008, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio[2] si applica il coefficiente 5,314614.

Articolo 16

Con effetto al 1° luglio 2008, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1/07/2008	SCATTO							
GRADO	1	2	3	4	5	6	7	8
16	16.299,08	16.983,99	17.697,68	17.697,68	17.697,68	17.697,68		
15	14.405,66	15.011,01	15.641,79	16.076,97	16.299,08	16.983,99		
14	12.732,20	13.267,22	13.824,73	14.209,36	14.405,66	15.011,01	15.641,79	16.299,08
13	11.253,14	11.726,01	12.218,75	12.558,70	12.732,20			
12	9.945,89	10.363,83	10.799,33	11.099,79	11.253,14	11.726,01	12.218,75	12.732,20
11	8.790,51	9.159,90	9.544,81	9.810,36	9.945,89	10.363,83	10.799,33	11.253,14
10	7.769,34	8.095,82	8.436,01	8.670,72	8.790,51	9.159,90	9.544,81	9.945,89
9	6.866,80	7.155,35	7.456,03	7.663,46	7.769,34			
8	6.069,10	6.324,13	6.589,88	6.773,22	6.866,80	7.155,35	7.456,03	7.769,34
7	5.364,07	5.589,48	5.824,35	5.986,40	6.069,10	6.324,13	6.589,88	6.866,80
6	4.740,94	4.940,16	5.147,76	5.290,97	5.364,07	5.589,48	5.824,35	6.069,10
5	4.190,20	4.366,28	4.549,76	4.676,34	4.740,94	4.940,16	5.147,76	5.364,07
4	3.703,44	3.859,06	4.021,22	4.133,10	4.190,20	4.366,28	4.549,76	4.740,94
3	3.273,22	3.410,76	3.554,09	3.652,97	3.703,44	3.859,06	4.021,22	4.190,20
2	2.892,98	3.014,55	3.141,22	3.228,61	3.273,22	3.410,76	3.554,09	3.703,44
1	2.556,91	2.664,35	2.776,31	2.853,56	2.892,98			

Articolo 17

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'assegno per figli a carico di cui all'articolo 14, primo comma, dell'allegato XIII dello statuto è fissato come segue:

1.7.08 - 31.12.08 344,21

---

[1] Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento integrato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

[2] Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Articolo 18

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'indennità di cui all'articolo 15, primo comma, dell'allegato XIII dello statuto è fissato come segue:

1.7.08 - 31.8.08	70,07

Articolo 19

Con effetto al 1° luglio 2008, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore prima del 1° maggio 2004 è fissato a:

- 127,01 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

- 194,73 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO che adegua a decorrere dal 1º luglio 2008 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni.

2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Sono potenzialmente interessate tutte le politiche e attività.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee BA)) e loro denominazione:

Spese XX.01.01.01 Commissione e Capitolo 11 Altre istituzioni

Entrate: 400 - Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione; 404 - Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio; 410 - Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico.

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Indefinita

3.3. Caratteristiche del bilancio (se del caso, aggiungere righe):

Linea di bilancio	**Natura della spesa**		**Nuova**	**Partecipazione EFTA**	**Partecipazione di paesi candidati**	**Rubrica delle prospettive finanziarie**
XX.01.01.01 e capitolo 11	Spese non obbligatorie	SND[3]	NO	NO	NO	**n.** 5

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Natura della spesa	*Sezione n.*		*Anno 2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*Totale*

[3] Stanziamenti non dissociati.

Spese operative[4]

Stanziamenti di impegno (SI)	*8.1*	*a*							
Stanziamenti di pagamento (SP)		*b*							

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[5]

Assistenza tecnica e amministrativa-ATA (SND)	*8.2.4*	*c*							

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		***a+c***							
Stanziamenti di pagamento		***b+c***							

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[6]

Risorse umane e spese connesse (SND)	*8.2.5*	*d*	*72,1*	*144,1*	*144,1*	*144,1*	*144,1*	*144,1*	*n.d.*
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	*8.2.6*	*e*							

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		*a+c +d +e*	*72,1*	*144,1*	*144,1*	*144,1*	*144,1*	*144,1*	*n.d.*
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		*b+c +d +e*	*72,1*	*144,1*	*144,1*	*144,1*	*144,1*	*144,1*	*n.d.*

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi specificati, indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento:

---

4 Spesa che non rientra nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

5 Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del titolo xx.

6 Spesa che rientra nel capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		*Anno n*	*n + 1*	*n + 2*	*n + 3*	*n + 4*	*n + 5 e segg.*	*Totale*
.....	*… f*							
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	*a+c+ d+e+ f*							

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

☐ La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

☐ La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[7] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

☐ Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

X La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

		Prima dell'azione	***Situazione a seguito dell'azione***					
Linea di bilancio	*Entrate*		*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*
410 Contributi al regime delle pensioni	a) Entrate in valore assoluto	*309,3*	***314,0***	***318,6***	***318,6***	***318,6***	***318,6***	***318,6***
	b) Variazione delle entrate	Δ	***4,7***	***9,3***	***9,3***	***9,3***	***9,3***	***9,3***
400 Gettito dell'imposta	a) Entrate in valore assoluto	*421,1*	***427,4***	***433,7***	***433,7***	***433,7***	***433,7***	***433,7***
	b) Variazione delle entrate	Δ	***6,3***	***12,6***	***12,6***	***12,6***	***12,6***	***12,6***
404 Gettito del prelievo speciale	a) Entrate in valore assoluto	*39,2*	***39,8***	***40,4***	***40,4***	***40,4***	***40,4***	***40,4***
	b) Variazione delle entrate	Δ	***0,6***	***1,2***	***1,2***	***1,2***	***1,2***	***1,2***

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo e esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

[7] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

Fabbisogno annuo	*Anno n*	*n + 1*	*n + 2*	*n + 3*	*n + 4*	*n + 5 e segg.*
Totale risorse umane						

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Obbligo statutario.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Non pertinente.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione per attività (ABM) e relativi indicatori

Non pertinente.

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

☐ **Gestione centralizzata**

X diretta da parte della Commissione: PMO

– ☐ indiretta, con delega a:

  – ☐ agenzie esecutive

  – ☐ organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

  – ☐ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

☐ **Gestione concorrente o decentrata**

  – ☐ con Stati membri

  – ☐ con paesi terzi

☐ **Gestione congiunta con organizzazioni internazionali**

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Non pertinente.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

Non pertinente.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non pertinente.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive.

Valutazione alla fine del quarto anno a partire da luglio 2004

7. MISURE ANTIFRODE

Non pertinente.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Non pertinente.

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (**numero di posti/ETP**)					
		Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5
Funzionari o agenti temporanei[8] (XX 01 01)	A*/ AD						
	B*, C*/ AST						
Personale finanziato[9] con l'art. XX 01 02							
Altro personale finanziato[10] con l'art. XX 01 04/05							
TOTALE							

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

- ☐ Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- ☐ Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l'anno n
- ☐ Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- ☐ Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

[8] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.
[9] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.
[10] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

– ☐ Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.	TOTALE
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- *intra muros*							
- *extra muros*							
Totale assistenza tecnica e amministrativa							

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)						
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)						
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)						

Calcolo – ***Funzionari e agenti temporanei***

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

Calcolo – ***Personale finanziato con l'art. XX 01 02***

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE

	n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5 e segg.	
XX 01 02 11 01 – Missioni							
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 - Comitati							
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)							

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento